

Ultime novità in materia di Ammortizzatori sociali dopo il D.L. Rilancio (34/2020) e il D.L. 52/2020

- **Torino**
- **23 Giugno 2020**
- **Beniamino Gallo – INPS Agenzia complessa Torino Nord**

Novità D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio

Il D.L. 19.5.2020, n. 34 (D.L. "Rilancio") **modifica l'assetto** della concessione dei trattamenti di sostegno al reddito già disciplinati dal D.L. 17.3.2020, n. 18.

In particolare le innovazioni hanno riguardato:

- **La durata** dei trattamenti con la causale "COVID-19" che, per la generalità dei datori di lavoro, **passa da 9 a 18 settimane** complessive, cui **si aggiungono** gli ulteriori periodi previsti dai provvedimenti che hanno interessato la prima **"zona rossa"**. Le ulteriori 9 settimane di prolungamento sono però **sottoposte a condizioni** particolari per essere concesse.
- Il ripristino dell'obbligo di svolgere la **procedura di informazione e consultazione sindacale**;
- **La scadenza** per la presentazione delle richieste che viene ridotta da 4 mesi a un termine più breve.
- **La competenza** per la concessione delle **ulteriori 9**, a gruppi di 5 e di 4 settimane, di CIG in deroga che **passa dalle Regioni all'INPS**.
- Interventi di rilievo sono anche stati fatti per **anticipare ai lavoratori il pagamento della Cassa integrazione** a pagamento diretto.

Novità D.L. n. 52/2020 – Modifiche al Decreto Rilancio

- **Le regole per il prolungamento** dei trattamenti di sostegno al reddito dettate dal D.L. 34/2020 (ulteriori periodi di 5 + 4 settimane) di cui le ulteriori 4, fruibili per la generalità delle aziende solo dal 1 settembre, sono risultate **non coerenti con la situazione economica** attuale che richiede interventi più celeri.
- Sono stati evidenziati **buchi temporali di tutela dei lavoratori**, per cui con il D.L. 16.6.2020 n. 52, entrato in vigore il 17 giugno, è stato reso **più agevole l'accesso alle proroga delle ulteriori 4 settimane**.
- Sono state però anche **modificate le regole per la presentazione delle domande** che ora prevedono tempi più stringenti che sono stati qualificati come **termini di decadenza**.
- **Le circolari applicative** dell'INPS in uscita, predisposte sulla base del contenuto del D.L. 34/2020, **sono state bloccate** e aggiornate con le nuove regole.
- In attesa dell'approvazione ministeriale, l'INPS ha anticipato i **primi indirizzi operativi sulle novità del D.L. 52/2020**, in particolare sulle **modalità di presentazione** delle richieste e sulle nuove scadenze, con il **messaggio n. 2489 del 17.6.2020**.
- Sono state anche illustrate le **regole per l'anticipazione del 40% ai lavoratori** in caso di pagamento diretto.

Durata della CIGO e dell'Assegno ordinario

A seguito delle innovazioni apportate all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 ad opera dell'art. 68 del D.L. n. 34/2020, integrate dal D.L. n. 52/2020, il trattamento di **integrazione salariale e di Assegno ordinario**:

- Può essere richiesto per un periodo **massimo di 9 settimane** nel periodo che va dal 23.2.2020 al 31.8.2020 che può essere **incrementato di ulteriori 5 settimane**, sempre richiedibili nel medesimo periodo.
- A questo periodo di 14 settimane complessivamente richiedibili, **si aggiunge un ulteriore periodo di 4 settimane** la cui concessione è però subordinata alle condizioni stabilite dal nuovo art. 22-ter del D.L. 18/2020 (per quanto riguarda i finanziamenti e le modalità che dovranno essere stabilite con D.M.).
- **Non si tratta di una semplice proroga** del trattamento che viene portato da 9 a 18 settimane di durata ma **si tratta di 3 periodi distinti** (9 + 5 + 4 settimane), ognuno dei quali può essere fruito se sono presenti particolari condizioni.

Condizioni per la fruizione delle 9 + 5 + 4 settimane

- Le **prime 9 settimane sono fruibili senza particolari condizioni**, purché le stesse si collochino totalmente all'interno del periodo 23 febbraio-31 agosto 2020.
- **Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito** il periodo precedente di 9 settimane, è possibile chiedere un **ulteriore periodo di 5 settimane**, anch'esse da collocarsi entro il 31 agosto 2020.
- Ai periodi di 9 e di 5 settimane, **si aggiunge** la previsione della concessione di **un ulteriore periodo di 4 settimane** che, a seguito delle modifiche previste dal D.L. n. 52/2020, possono essere richieste **anche prima del 1 settembre 2020**.
- Le **4 settimane** sono concedibili a **condizione** che il **precedente periodo delle 14 settimane sia interamente fruito entro il 31 agosto 2020**.
- La **durata massima** complessiva degli interventi non può essere superiore alle **18 settimane (9 + 5 + 4)**.

Conteggio a giornate per la CIG ordinaria

- La CIG è **richiesta a settimane intere di calendario**, anche per periodi futuri rispetto alla data di presentazione della domanda.
- Può accadere che **alcune settimane**, benché richieste e autorizzate, **non siano concretamente fruiti** perché il datore di lavoro ha avuto nuovi ordini che hanno consentito di riprendere l'attività.
- In tal caso, le **settimane richieste e non utilizzate** possono essere segnalate all'INPS che **le annulla rendendole disponibili** per una nuova richiesta.
- A questa modalità di fruizione della CIG a settimane intere, si aggiunge la possibilità della **fruizione della CIG a giornate** che totalizzano una settimana se sono fruiti **almeno 6 giornate ovvero 5** per coloro che lavorano in settimana corta (Circolare n. 58 del 20.4.2009).
- Le settimane non fruiti o fruiti parzialmente **possono essere dichiarate** compilando un **file Excel** allegato al messaggio n. 2101 del 21.5.2020 e **recuperate con una successiva domanda**.

Conteggio a giornate per l'Assegno ordinario

- Con il **messaggio n. 2489 del 17.6.2020**, il **conteggio a giornate viene esteso anche all'Assegno ordinario**.
- Finora ci sono stati dubbi sull'applicazione del criterio dettato dalla circolare n. 58/2009 all'assegno ordinario e alla CIG in deroga. Dubbi che non erano stati chiariti neanche dopo l'emanazione del **messaggio 2101/2020 che faceva riferimento solo alla CIG ordinaria**.
- Ora l'INPS stabilisce che **anche per l'Assegno ordinario**, le aziende **potranno dichiarare il periodo effettivamente fruito**, mediante la compilazione di un apposito file **pdf che sarà disponibile a breve**.
- La disposizione dell'INPS fa riferimento all'Assegno ordinario senza specificazioni del Fondo che lo eroga, pertanto, **si ritiene che sia applicabile a tutti i Fondi di solidarietà, compreso il FSBA**.
- Restiamo ancora **in attesa di chiarimenti espliciti** sull'applicabilità anche alla **CIG in deroga**, decisione che dovrebbe essere più facile ora che la competenza è passata dalle Regioni all'INPS.

Estensione ANF ai percettori di Assegno ordinario

- Eccezionalmente, e **solo per la causale "COVID-19"**, con l'art. 68 del D.L. n. 34/2020, **l'assegno al nucleo familiare viene riconosciuto** ai lavoratori sospesi con intervento dell'Assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà (D.L. n. 34/2020, art. 19).
- La disposizione si applica ai beneficiari dell'Assegno ordinario ai sensi dell'art. 19, D.L. 34/2020 che comprende tutti i Fondi di solidarietà.
- Il messaggio INPS n. 2489/2020 fa riferimento ai beneficiari dell'Assegno ordinario concesso dai Fondi di **solidarietà di cui al D.Lgs. 148/2015 e dal F.I.S.**
- Pertanto l'ANF **dovrebbe spettare** anche ai beneficiari **dell'Assegno ordinario a carico del FSBA.**
- Si seguono le **stesse regole di funzionamento** dei lavoratori non sospesi.
- L'eccezione vale solo per la causale COVID-19, e per il periodo di emergenza, **al termine del quale, salvo modifiche legislative in sede di conversione del decreto, ritorna l'esclusione.**
- Si potrà recuperare l'Assegno **anche per i periodi pregressi dal 23.2.2020** (saranno fornite dall'INPS specifiche istruzioni per i datori di lavoro).

Procedura sindacale

- E' stato **ripristinato l'obbligo della procedura di comunicazione** e consultazione sindacale.
- Valgono le **regole già illustrate dall'INPS con la circolare n. 47/2020**: la domanda può essere presentata senza obbligo di allegare nulla.
- La comunicazione e la consultazione sindacale seguono la loro strada senza che blocchino la presentazione della domanda.
- Il datore di lavoro deve solo **autocertificare nella domanda** che ha inviato la comunicazione.

Trasformazione della CIGS in CIG ordinaria 1/3

- Le aziende che alla **data del 23 febbraio 2020**, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono **chiederne la sospensione** per un periodo di **9 settimane, incrementato di ulteriori 5 settimane** e ottenere l'autorizzazione alla **CIG ordinaria**.
- Il periodo è **ulteriormente incrementabile di 4 settimane** fruite alle condizioni dell'art. 22-ter D.L. 18/2020).
- La concessione del trattamento di CIG è **subordinata alla sospensione degli effetti del D.M. di concessione** della CIGS in corso.
- Il trattamento di CIG concesso segue le **stesse regole di cui all'art. 19** (esclusione dal conteggio dei limiti di durata, esclusione dal versamento del contributo addizionale, ecc.).
- La CIG può anche essere **richiesta per i medesimi lavoratori** beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro (art. 20 del D.L. 17.3.2020, n. 18).

Trasformazione della CIGS in CIG ordinaria 2/3

- Il comma 2 dell'art. 20 prevede che la CIG possa essere concessa a condizione che il Ministero del lavoro **sospenda il Decreto** di concessione della CIGS.
- Con la circolare n. 8 del 8.4.2020 il **Ministero del lavoro** ha chiarito che il **suo provvedimento sospenderà il precedente decreto** che riprenderà vigore al termine del periodo delle 9+5+4 settimane di CIG.
- Al termine del periodo di sospensione, le aziende devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione con il nuovo numero di decreto (Circolare n. 58 del 7.5.2020).

Trasformazione della CIGS in CIG ordinaria 3/3

A chi si applica la sostituzione della CIGS con la CIG:

- La disposizione è applicabile **esclusivamente alle aziende industriali manifatturiere**, comprese quelle edili e lapidee, e alle imprese artigiane dell'indotto del settore edile e lapideo **che rientrano sia nel campo di intervento della CIGS che della CIG**.
- **Non è applicabile** alle imprese che rientrano nel **solo campo di intervento della CIGS**, come, ad esempio gli Artigiani non edili dell'indotto con più di 15 dipendenti, le aziende del **Commercio all'ingrosso e al dettaglio con più di 50 dipendenti**, le Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, ecc.
- Le disposizioni in esame, **non operano alcun ampliamento** del campo di intervento della **CIG ordinaria che resta circoscritto** alle imprese industriali manifatturiere e alle imprese artigiane del settore edile e lapideo.

 Le aziende che in ragione del loro settore di appartenenza, non possono accedere alla CIG, **possono chiedere la CIG in deroga** (Messaggio n. 1287 del 20.3.2020).

Trasformazione dell'Assegno di solidarietà

- La **medesima disposizione di cui all'art. 20 del D.L. 18/2020**, con riguardo alla CIGS, è prevista per i datori di lavoro che **hanno in corso l'Assegno di solidarietà** a carico del F.I.S.
- Anche i datori di lavoro che alla **data del 23 febbraio 2020**, hanno in corso un Assegno di solidarietà, possono presentare **domanda di concessione dell'Assegno ordinario** ai sensi dell'articolo 19, che **può riguardare anche i medesimi lavoratori** beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro, per un periodo **non superiore a nove settimane** con contestuale sospensione dell'Assegno di solidarietà.
- Per la sospensione dell'assegno di solidarietà **non è previsto il prolungamento da 9 a 18 settimane**.
- Si applicano le **regole di esclusione dai limiti di durata** e di esclusione dal **contributo addizionale**.

Presentazione delle domande di CIG e Assegno ordinario

- L'INPS ha previsto che con **un'unica domanda** possano essere richieste **sia le ulteriori 5, sia le settimane residue** del precedente periodo di 9 settimane, autorizzate ma non fruito (Messaggio n. 2489/2020).
- Ad esempio, chi ha **fruito solo di 6 settimane** del precedente periodo autorizzato, **può chiedere un periodo di 8 settimane** (le 3 a completamento delle 9 e le ulteriori nuove 5 settimane) con una sola domanda.
- Qualora la richiesta abbracci anche settimane autorizzate e non fruito, necessarie a completare le prime 9, alla **domanda deve essere allegato il file Excel**, trasformato in pdf, che dia conto delle settimane fruito, compilato secondo le istruzioni diramate dall'INPS con il **messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020**.
- L'azienda che **non ha ancora fatto richiesta delle prime 9** settimane può presentare una **domanda unica di 14 settimane** (9 + 5).

CIG in deroga – Nuove regole

Radicali interventi sono stati fatti sulla procedura per la Cassa integrazione in deroga.

- Per i settori non coperti dagli ammortizzatori sociali previsti per le sospensione o riduzione di attività, le **Regioni e Province autonome** possono concedere un trattamento di Cassa integrazione in deroga, per una **durata non superiore a 9 settimane** nel periodo dal **23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**.
- I datori di lavoro che **sono stati autorizzati interamente per le 9 settimane** concedibili dalle Regioni, possono chiedere un **ulteriore periodo di 5 settimane** di durata massima, anch'esse da fruire nel periodo 23 febbraio-31 agosto.
- Questo ulteriore periodo deve però essere **richiesto all'INPS e non più alle Regioni**.
- Così come deve essere richiesto all'INPS il gruppo delle **ulteriori 4 settimane** che possono essere richieste anche prima di settembre, a **condizione che le aziende siano già state autorizzate** interamente per il precedente periodo di **14 settimane entro il 31 agosto 2020 (9 da chiedere alla Regione e 5 da chiedere all'INPS)**.

Competenza residua delle Regioni

Le Regioni **mantengono l'operatività sulla CIG in deroga** per i datori di lavoro che non hanno ancora concluso la fruizione del primo periodo di 9 settimane. Avremo quindi un diverso canale per la richiesta di CIG in deroga, a seconda di quante settimane sono state già utilizzate.

Esempi

1) Datore di lavoro che non ha ancora utilizzato la CIG in deroga

La domanda deve essere presentata alla **Regione** che può autorizzare un periodo massimo di 9 settimane da fruire entro il 31.8.2020;

2) Datore di lavoro che è stato già autorizzato alla CIG in deroga per 9 settimane

Può essere presentata una domanda per ulteriori 5 settimane. **La domanda deve essere presentata all'INPS.**

3) Datore di lavoro che non ha ancora richiesto tutte le prime 9 settimane

Il datore di lavoro deve presentare la domanda alla Regione per il numero di settimane che mancano **fino al completamento delle 9 settimane autorizzabili dalla Regione**. Solo dopo che sarà stato autorizzato dalla Regione per tutte le prime 9 settimane, potrà presentare **all'INPS** domanda di CIG in deroga per ulteriori 5 settimane.

Datori di lavoro interessati

- Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso ai **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi dall'applicazione della CIG in deroga i datori di lavoro domestico.
- Si fa riferimento agli **ammortizzatori sociali concretamente utilizzabili** nella situazione attuale.
- Pertanto **non ci si riferisce** alle aziende che rientrano solo nel **campo di applicazione della CIGS**, come è il caso, ad esempio, delle imprese del Commercio con più di 50 dipendenti, in quanto **la CIGS** è concedibile per situazioni strutturali di crisi e **non è invocabile per la causale COVID-19**.
- Per i datori di lavoro con **più di 5 dipendenti** è necessaria la stipula di un **accordo**, anche in via telematica. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.
- L'articolo 70 del D.L. 34/2020 **ripristina l'obbligo dell'accordo** per i datori di lavoro che **hanno chiuso l'attività** in ottemperanza ai provvedimenti d'urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19.

A chi presentare la domanda – Modalità di pagamento

- Per le **prime 9 settimane** di trattamento, le domande devono essere presentate alle **Regioni** e alle province autonome.
- La CIG in deroga è **concessa con decreto** delle regioni e delle province autonome che devono trasmettere all'INPS, in modalità telematica, entro quarantotto ore dall'adozione, la delibera di concessione con l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- Per i periodi di **prolungamento di 5 e 4 settimane**, la domanda va **presentata all'INPS**.
- Per le **aziende plurilocalizzate**, le domande, sia per le prime 9 settimane che per i prolungamenti, devono essere presentate al **Ministero del lavoro**.
- Il pagamento è effettuato **esclusivamente con pagamento diretto** da parte dell'INPS.
- **Solo le aziende plurilocalizzate**, autorizzate dal Ministero del lavoro, hanno la **facoltà** di optare per il **pagamento a conguaglio**.

Termini di decadenza, non più ordinatori

- **La prima stesura dell'art. 19** del D.L. 18/2020 stabiliva un **termine di presentazione** delle domande **di 4 mesi** dall'inizio della sospensione o riduzione di attività e di **6 mesi per presentare gli SR41** in caso di pagamento diretto.
- **Un primo intervento** di accorciamento dei termini è stato fatto con il **D.L. 34/2020**, tuttavia anche tali **termini non sono stati ritenuti idonei perché ordinatori**.
- Con il **D.L. n. 52/2020** sono stati stabiliti **termini più stringenti**, stabilendo anche che si tratta di **termini di decadenza e non più solo ordinatori**.
- Il cambiamento è radicale:
- ✓ il **superamento dei termini** di presentazione **fa decadere** il datore di lavoro dal diritto a chiedere la prestazione;
- ✓ per le sospensioni o riduzioni di orario per le quali sono decaduti i termini **dovrà farsi carico direttamente** della prestazione previdenziale e degli oneri connessi (Anf e costo dell'accredito dei contributi figurativi ai lavoratori).

Termini di presentazione delle domande

- I nuovi termini decadenziali sono **relativi a tutte le prestazioni con causale COVID-19** di CIG Ordinaria, Assegno ordinario, CISOA e CIG in deroga.
- Attualmente, le **richieste devono essere inviate**, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- **In fase di prima applicazione** della disposizione, il termine è fissato al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 52/2020 (**entro il 17 luglio 2020**), se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.
- Il D.L. 52/2020 interviene anche sui **periodi già trascorsi** stabilendo che le richieste riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel **periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020** devono essere inviate, a pena di decadenza, **entro il 15 luglio 2020**.

Riepilogo dei termini

Ricapitolando:

- Sospensioni che hanno avuto **inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**: la data ultima di presentazione è il **15 luglio 2020**.
- Sospensioni che hanno avuto inizio **dal 1 al 31 maggio 2020**, la data ultima di presentazione è il **17 luglio 2020**. Il termine legale sarebbe il **30 giugno che però slitta al 17 luglio** ai sensi dell'art. 1 comma 2, secondo periodo D.L. n. 52/2020.
- Sospensioni che hanno avuto inizio tra il **1 giugno e il 30 giugno 2020**: la data ultima di presentazione è il **31 luglio 2020**.
- e **così via per i mesi successivi**.

Errata richiesta dell'ammortizzatore

- **L'incertezza applicativa nelle prime fasi di applicazione delle disposizioni** emergenziali, ha fatto sì che diversi **datori di lavoro abbiano presentato domanda di sostegno al reddito a un Ente diverso** da quello che il legislatore aveva previsto.
- **Entro 30 giorni** dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione che ha ricevuto la domanda errata, i datori di lavoro **presentare la domanda corretta** all'amministrazione competente.
- La domanda corretta **può essere presentata anche se non è ancora stato emanato il provvedimento** di revoca della errata concessione precedente.

Pagamento diretto – Anticipazione – Slide 1/3

- Tra le **novità introdotte dal D.L. n. 34/2020** c'è l'inserimento dell'articolo 22-quater nel decreto-legge n. 18/2020 il quale prevede che **in caso di richiesta di pagamento diretto**, l'INPS eroghi ai lavoratori **un anticipo della CIG, pari a 40% delle ore** di sospensione o riduzione di orario.
- La disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle **domande** di CIG Ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga **presentate dal 18 giugno 2020** (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020).
- In caso di pagamento diretto con anticipazione, la domanda deve essere **presentata entro 15 giorni** dalla sospensione o riduzione di lavoro. **Il termine è ordinatorio**, il termine di decadenza è previsto solo per i termini ordinari di presentazione delle domande.
- **In fase di prima applicazione** delle disposizioni, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto **inizio prima del 18 giugno 2020**, la richiesta è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire **entro il 3 luglio 2020**.
- In linea generale l'INPS prevede che in caso di pagamento diretto, la richiesta di anticipazione e la domanda di ammortizzatore sociale vadano di pari passo, pertanto la **domanda di trattamento** (CIG ordinaria, Assegno ordinario e CIG in deroga) e la **richiesta di pagamento dell'anticipazione è unica**.

Pagamento diretto – Anticipazione – Slide 2/3

- Il datore di lavoro **può scegliere di non avvalersi dell'opzione** di pagamento dell'anticipazione.
- Per consentire la facoltà di scelta al datore di lavoro, nel caso in cui si selezioni l'opzione del pagamento diretto al momento della presentazione della domanda, viene presentata anche la **richiesta di anticipo preimpostata sul "SI"**.
- Il datore di lavoro che invece non intende chiedere l'anticipazione **deve espressamente rinunciarvi**.
- La scelta di **avvalersi dell'anticipazione** comporta la necessità di inviare all'INPS i **dati necessari per il pagamento** ai lavoratori:
 - ✓ codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
 - ✓ IBAN dei lavoratori interessati;
 - ✓ ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
- A regime, una volta ricevuta la domanda completa, l'INPS autorizza la domanda di integrazione salariale e dispone il pagamento ai lavoratori.
- Nella fase transitoria, il pagamento sarà effettuato anche se l'autorizzazione al trattamento non è ancora stata rilasciata.

Pagamento diretto – Anticipazione – Slide 3/3

- L'anticipo del pagamento ai lavoratori è **pari al 40% delle ore autorizzate** (al momento attuale richieste) al datore di lavoro.
- Il datore di lavoro è tenuto a **inviare all'INPS il modello SR41** con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale **ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento** di concessione, se successivo.
- **In fase di prima applicazione** della norma, la trasmissione del modello "SR41" è spostata al **17 luglio 2020**, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l'invio del citato modello.
- **Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi (ANF e contributi figurativi) rimangono a carico del datore di lavoro.**

Pagamento diretto anticipazione – Recupero eccedenza

- Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’INPS:
 - ✓ calcola la prestazione totale;
 - ✓ detrae l’anticipazione e mette in pagamento la somma rimanente.
- Qualora l’anticipo sia stato superiore all’importo complessivamente spettante, il **recupero dell’eccedenza avviene nei confronti del datore di lavoro.**

Grazie per l'attenzione